

Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini"

Argenta e Portomaggiore

Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385 Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, entrato in vigore il 19/01/2024

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica "Istituto di istruzione Superiore Rita Levi Montalcini" di Argenta (FE).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2023/24-2024/25-2025/26, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative

imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11);
 - i criteri per l'assegnazione del personale docente ai plessi dell'istituzione scolastica.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale situata in ogni plesso della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso centrale della sede di Argenta, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ogni piano di ogni plesso scolastico della scuola e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 01/02/2021 fra il dirigente scolastico (I.S.) e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento prot. n. 4463 del 11/05/2021.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - per l'attribuzione: competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate, competenze digitali, anzianità di servizio (nel caso del personale ATA), rispetto della parità di genere (ove possibile).
 - per la determinazione: caratteristiche dell'incarico in termini di complessità, impegno orario.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi;
 - il personale ATA sia assegnato a plessi in cui siano presenti almeno 2 unità di personale nello stesso turno.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo di oltre 60 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente di oltre 60 minuti rispetto all'orario di lavoro riportato nel piano delle attività del personale ATA.

Art. 16 – Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi dell'istituzione scolastica

1. Considerato che questa istituzione scolastica possiede plessi situati nei seguenti Comuni:
 - Argenta,
 - Portomaggiore,i docenti, compatibilmente con la propria classe di concorso e l'organico dell'autonomia, saranno assegnati ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
 - Salvaguardia della continuità didattica, purché non siano state rilevate criticità reiterate con le famiglie o con il personale scolastico del plesso;
 - Precedenze per disabilità o gravi motivi di salute;
 - Maggior punteggio nella graduatoria di istituto.

Art. 17 – Organico dell'autonomia

1. Tutti i docenti appartengono all'organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF tramite attività individuale e collegiale di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico ed organizzativo. Annualmente il dirigente provvederà al piano di utilizzo del personale, garantendo in primis le attività didattiche curriculari previste dal PTOF.
2. In merito all'utilizzo delle ore di potenziamento le parti concordano quanto segue:
 - a) Ove possibile, nessun insegnante si vedrà attribuita una cattedra di solo potenziamento; le ore saranno suddivise tra diversi insegnanti della disciplina, in modo da consentire a tutti di praticare diverse forme di attività didattica;
 - b) Il posto di potenziamento è da intendersi assegnato all'Istituto e non al singolo indirizzo; può quindi essere suddiviso tra più corsi;
 - c) Le attività di potenziamento possono cambiare nel corso dell'anno; può quindi cambiare l'assegnazione alle classi e l'orario corrispondente, pur nel rispetto delle esigenze segnalate;
 - d) Alcune attività di potenziamento saranno svolte in orario extracurricolare;
 - e) Le attività in cui sarà impegnato l'organico di potenziamento sono definite dalla seguente tabella:

POTENZIAMENTO			
UTILIZZO	Attività	Specifiche	Su proposta di
ORGANIZZAZIONE	Coordinamenti	D'Indirizzo, di disciplina, di percorso (es. PCTO)	Staff di presidenza
	Gestione	Sito web, rete d'istituto	
RECUPERO	Corsi		Consigli di classe
	Sdoppiamento delle classi	Gruppo in difficoltà	
	Recupero trasversale	Gruppo di approfondimento	
	Guida e supporto per tutoring		
AFFIANCAMENTO	Sdoppiamento delle classi	Lavoro con gruppi più piccoli	
		Uso del laboratorio	
		Diversificazione delle attività	
	Sostegno al gruppo in difficoltà		
PROGETTI	Attivazione di progetti propri		Singoli Insegnanti – coordinamenti disciplinari – referenti del funzionigramma
	Collaborazione a progetti già in atto		
SOSTITUZIONI	Occasionali		Coordinatori di indirizzo
	Ore a disposizione (1 ^a ora)		
	Prolungate		

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

- Il personale docente, educativo e ATA ha diritto a non essere contattato nei seguenti giorni e orari:
 - tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo;
 - dalle ore 19 del venerdì alle ore 7 del lunedì;
 - dalle ore 19 di ogni giorno prefestivo fino alle ore 7 del primo giorno feriale successivo;
 - dalle ore 19 del giorno precedente all'inizio delle ferie alle ore 7 del giorno in cui è prevista la ripresa del servizio.
- È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun piano di ogni plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

Art. 21 – Banca delle ore per il personale ATA

1. È introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca delle ore, dove si dovranno accreditare tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale.
2. Saranno accreditati:
 - tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale, purché concordati con la dirigenza;
 - tutti i periodi concessi dall'amministrazione per garantire l'effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità;
 - tutte le ore di formazione previste dal CCNL vigente effettuate fuori orario di servizio.
3. Saranno addebitati:
 - recuperi di permessi brevi (non più della metà delle ore di servizio giornaliero previste);
 - recuperi chiusura nei prefestivi e nei mesi estivi;
 - prelievi per esigenze personali, purché concordati con la dirigenza.

Art. 22 – Lavoro agile e lavoro da remoto

1. In base alle mansioni e alle specificità della scuola, il lavoro agile può essere svolto solo dal personale amministrativo, nel numero massimo di un'unità per l'ufficio di segreteria didattica e un'unità per l'ufficio di segreteria amministrativa e per il dsga e per un massimo di due giorni a settimana, non continuativi e che non siano uno precedente e uno seguente a giorni di chiusura degli uffici.
2. In ogni caso al di fuori dei periodi dell'anno di intensificazione del lavoro negli uffici di segreteria e purché i turni di lavoro consentano la presenza di due unità di personale in segreteria didattica e due unità di personale in segreteria amministrativa.
3. Non si ravvedono al momento le condizioni per l'attuazione del lavoro da remoto.
4. I criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile consistono nel diritto alla fruizione di permessi ex l. 104 per se stessi in prima istanza e per familiari in seconda istanza; a seguire si valuteranno necessità familiari legate a figli minori conviventi.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per l'a.s. 2024/2025, viene assegnata a questa Istituzione Scolastica, quale fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), la somma di € 100.855,50. Tale importo, Lordo Dipendente, comprende le quote relative a:

per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	53.566,30 €
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	2.371,12 €
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	4.108,21 €
per gli incarichi specifici del personale ATA	3.451,91 €
Per la valorizzazione della continuità del personale docente (art. 78 c. 7 lett. G.)	31.265,18 €
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2.330,55 €
per la valorizzazione del personale scolastico	10.615,73 €
Economie a.s. 2023-2024	6.431,90 €
Totale MOF con economie a.s. 2023/24	114.140,90

3. La determinazione del fondo dell'istituzione scolastica (FIS) risulta come dalla seguente tabella:

PARAMETRI CALCOLO	ORGANICO DIRITTO
DOCENTI	76
ATA	27

QUANTIFICAZIONE DEL FIS	LORDO DIPENDENTE
Punti di erogazione del servizio (4)	7.740,59 €
Posti complessivi in organico (103)	24.629,19 €
Posti docenti II grado (76)	18.499,44€
TOTALE FIS	53.566,30 €
Economie a.s. 2023/24	6.431,90 €
TOTALE FIS da ripartire con economie anno scolastico 2023/24	59.998,20 €

Alla quota comune del Fondo sono stati aggiunti i residui dell'a.s. 2023-2024 (6.431,90 €) e vanno sottratti l'Indennità di Direzione del DSGA e del suo sostituto e i compensi per il primo e il secondo collaboratore del dirigente scolastico. In tal modo si determina la quota da ripartire:

INDENNITÀ DSGA e sostituto	7.353,50 €
I e II COLLABORATORE DS	3.657,50 €
TOTALE FIS DA RIPARTIRE	48.987,20 €

Art. 24 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA.
2. Le quote comuni del Fondo vengono ripartite secondo la consistenza del personale mantenendo le stesse percentuali del precedente anno scolastico:

DOCENTI	79%
ATA	21%

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 38.699,89 e per le attività del personale ATA € 10.287,31.

3. Per la determinazione dei compensi per le diverse funzioni della quota docenti si ricorre ai seguenti criteri, utilizzati come formule di calcolo:
 - a. Per la quantificazione delle ore funzionali per i collaboratori del DS, per i coordinatori di dipartimento di indirizzo, per i coordinatori di dipartimento disciplinare si è fatto riferimento ai diversi compiti previsti nel funzionigramma approvato dal Collegio dei Docenti.
 - b. Per i coordinatori di classe si prevede un compenso uguale per liceo, tecnico e professionale, incrementato di un terzo per le classi prime e quinte.
 - c. Per i tutor dei docenti neoassunti si prevede un compenso doppio rispetto a quello per i docenti tutor di alunne e alunni delle classi del professionale.
 - d. la quota per i docenti che partecipano alla commissione orientamento viene determinata in base alla scheda di rendicontazione finale del progetto orientamento, all'interno dei fondi assegnati al progetto.
4. La ripartizione di cui al comma 2 può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 26 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine, tenendo conto delle iniziative di formazione previste ex PNRR D.M. 66/2024, sono assegnati per le attività del personale docente € 1.200,00 e per le attività del personale ATA € 3.800,00.

Art. 27 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività riportate nel funzionigramma di istituto e di seguito specificate:
 - a. area organizzazione: € 23.870,00;
 - b. area qualità: € 4.042,50;
 - c. area comunicazione: € 385,00;
 - d. area didattica: € 3.465,00;
 - e. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa: € 4.297,39
 - f. attività di recupero complessive 48 ore € 2.640,00.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definiti i criteri di assegnazione delle risorse al personale ATA di cui al comma 2 dell'art 24, riportati di seguito:
 - pulizia e riordino spazi per la pausa pranzo;
 - sgombero magazzino alluvionato;
 - sistemazione archivio;
 - assistenza alunne e alunni con disabilità;
 - accompagnamento alunne e alunni al pronto soccorso;
 - collaborazione con segreteria e ricevimento genitori;
 - collaborazione ai progetti inseriti nel PTOF;
 - intensificazione per sostituzione di colleghi assenti;
 - supporto alla didattica;
 - responsabilità gestione pratiche particolari;
 - gestione software.

La quota destinata al personale ATA viene divisa proporzionalmente sulla base del numero del personale, come riportato nella tabella seguente, da cui si evince che non vengono allocati soltanto € 1,21:

Quota FIS ATA	Unità	Compenso L.D. €
Assistenti amministrativi	7	3.811,50
Assistenti tecnici	6	2.359,50
Collaboratori Scolastici	19	4.115,10
Totale		10.286,10

Art. 28 – Distribuzione compensi per le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-lavoro)

1. La disponibilità di fondi per le attività di PCTO, che per l'anno scolastico 2024/245 ammonta ad € 10.382,60 (erogazione dei fondi comunicata con Nota prot. n. 42111 del 12 novembre 2024 con assegnazione di € 3.460,85 per settembre-dicembre 2024), viene utilizzata per coprire il lavoro del personale amministrativo, per i compensi dell'attività dei tutor scolastici e per le eventuali spese.

2. La distribuzione è illustrata dalla seguente tabella:

RIEPILOGO SPESE	Importo L.D. €
segreteria	639,02
per ogni classe del liceo	317,84
per ogni classe del tecnico	452,83
per ogni classe del professionale	685,96
per l'indirizzo serale	317,84
TOTALE	10.382,60

- La quota per singola classe sarà utilizzata almeno al 50% per il compenso delle attività del tutor PCTO della classe. Tale quota viene aumentata ad almeno il 60% per le classi con un numero di alunni pari o superiore a 21 unità e ridotta ad almeno il 40% per le classi con un numero di alunni pari o inferiore a 13 unità.
- Le restanti quote per le classi vengono utilizzate per coprire le spese delle attività PCTO per le alunne e gli alunni e possono anche essere gestite complessivamente per indirizzo e non per singola classe laddove vi fosse la necessità, in accordo con i tutor PCTO delle classi coinvolte.

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

- La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett.e-bis del d.lgs. 165/2001.
- Per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'anno scolastico 2024/25 le risorse individuate corrispondono a € 10.615,73.
- Si è inteso distribuire il fondo di cui al presente articolo con la stessa percentuale di ripartizione del FIS, pari al 79% per la parte destinata al personale docente e al 21% per la parte destinata al personale ATA.
- I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 250,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1000,00 euro;
 - Tali compensi valorizzeranno anche l'impegno profuso dalle Funzioni Strumentali e da altri incarichi volti alla realizzazione del PTOF.
- I criteri di attribuzione di tale fondo per quanto attiene al personale ATA sono stati individuati in ragione del maggiore impegno connesso a determinati compiti:
 - assistenza alunne e alunni con disabilità;
 - accompagnamento di alunne e alunni al pronto soccorso;
 - gestione dei viaggi di istruzione;
 - gestione delle emergenze;
 - disponibilità e flessibilità nella sostituzione di personale assente e/o nella realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa/di orientamento.

Art. 30 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a domanda, con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 6, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 32 – Incarichi specifici

1. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, tenuto conto degli incarichi assegnati ai diversi profili per effetto della sequenza contrattuale relativa 1^a o della 2^a posizione economica e viste le esigenze dell'istituzione scolastica, il budget di € 3.451,91 viene ripartito secondo quanto riportato in tabella:

Assistenti amministrativi		
unità	Incarico	importo
2	Utilizzo piattaforme ministeriali di particolare complessità	750,00 €
1	Gestione pratica neo-immessi in ruolo	
Totale		750,00 €

Assistenti tecnici		
unità	Incarico	importo
1	Piccola manutenzione	500,00 €
1	Supporto sede distaccata	
Totale		500,00 €

Collaboratori scolastici		
unità	Incarico	importo
3	Piccola manutenzione	2.201,91 €
2	Supporto alla DSGA	
2	Gestione laboratori distaccati	
1	Collaborazione con il CPIA	
Totale		2.201,91 €

1. Qualora il personale cui viene attribuito un incarico specifico dovesse poi risultare titolare di posizione economica, dalla data di titolarità non potrà più essere destinatario di incarico specifico, per cui la somma verrà eventualmente riparametrata in base ai giorni di servizio prestati in assenza di titolarità di posizione economica.

**Art. 33 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura
dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023**

1. Per l'a.s. 2024/25 sono stati assegnati a questa istituzione scolastica finalizzati a retribuire le figure del docente tutor e orientatore fondi pari a € 20.946,05 ex All. A. D.M. 231 del 15/11/2024. Seguendo i vincoli riportati nella nota prot. 8040 del 19 novembre 2024, tali fondi vengono suddivisi nel modo seguente: per l'orientatore viene destinata la somma di € 1.500,00 lordo stato; per ognuno degli 11 docenti tutor (numero deliberato dal Collegio dei Docenti del 25/11/2024), cui sono assegnati gruppi numericamente equivalenti di studenti costituiti da poco più di una trentina di studentesse e studenti, viene destinata la somma di € 1.904,19 lordo stato.

**Art. 34 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura
dei compensi finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente, continuità
didattica e servizio in zone disagiate**

1. Per l'a.s. 2024/25 sono stati assegnati a questa istituzione scolastica finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate fondi pari a € 31.265,18. Mantenendo i prerequisiti indicati nell'art. 2 c. 2 del D.M. 258 del 20/09/2022 (decreto), e considerando che presso l'istituzione scolastica non vi sono docenti che rientrano nel solo criterio A del decreto, per l'assegnazione di tali fondi si useranno i seguenti criteri:
 - a. per ognuno dei docenti che rientrano ai criteri A+B del decreto, verrà assegnato un importo massimo lordo di € 1.500,00;
 - b. Tale importo verrà decurtato del 30% qualora la distanza stradale tra la residenza del docente e la sede di servizio sia non superiore a 25 km;
 - c. L'importo può subire un'ulteriore decurtazione del 30% qualora il docente sia stato assente dal servizio per un numero di giorni superiore a 150 nell'ultimo quinquennio.
2. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione di tali criteri verranno inserite nel MOF del prossimo anno scolastico senza vincolo di destinazione.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali rimanda.

Art. 36 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla partesindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

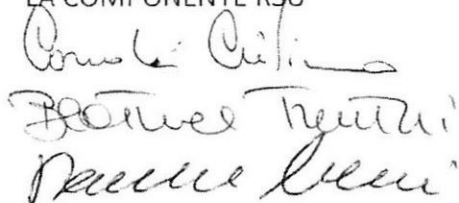
Art. 38 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Argenta, lì 06/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMPONENTE RSU



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Diego Nicola Pelliccia

